COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA

INFORMAZIONI

LA COMMISSIONE

RACCOMANDAZIONI E PARERI

RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE

del 31 gennaio 1967

agli Stati membri in materia di tutela dei giovani lavoratori

(67/125/CEE)

Relazione

La tutela dei giovani lavoratori, che ebbe i primi sviluppi negli Stati membri oltre un secolo fa e che segnò gli inizi della disciplina sulla tutela del lavoro, è ancor oggi uno dei cardini fondamentali della politica sociale nonché un indice di progresso sociale.

Nel quadro dell'attuazione degli articoli 117 e 118 del Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea, la Commissione della C.E.E. ritiene suo compito interessarsi da vicino al miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro dei giovani lavoratori ed in particolare della tutela dei giovani sul lavoro.

Essa è del parere che sia necessario adeguare il lavoro dei giovani alla vita economica moderna, tenendo conto degli ultimi dettami dell'ergonomia e della medicina del lavoro.

A questo proposito, la Commissione ritiene sia necessario innanzitutto che l'applicazione delle norme protettive abbia carattere generale, nel senso che essa si estenda a tutti i giovani lavoratori, senza distinzione di attività e prescindendo dalla natura giuridica del rapporto di lavoro. Se talune deroghe sono inevitabili per talune attività o situazioni particolari, esse dovrebbero in ogni caso essere attuate in modo da non arrecare pregiudizio ai principi posti alla base della disciplina protettiva.

La Commissione ritiene inoltre che i paesi membri dovrebbero risolvere il problema essenziale dell'età minima per l'ammissione al lavoro, in una prospettiva di progresso. Ciò significa che, nell'insieme della Comunità e in tutti i settori dell'economia, dovrebbe essere immediatamente introdotto il limite di età di 15 anni, la cui applicazione risulta finora solo parziale, e che gli Stati membri e la Commissione dovrebbero esaminare insieme — prima della fine del periodo transitorio previsto dal Trattato che istituisce la C.E.E. — le vie ed i mezzi per elevare in maniera adeguata detto limite e per migliorare ulteriormente l'ingresso dei giovani nel mondo moderno del lavoro. La Commissione si rende conto delle difficoltà che esistono ancora in larghe zone della Comunità per quel che riguarda l'inevitabile

prolungamento del periodo di istruzione obbligatoria che tale problema comporta; essa ritiene nondimeno assolutamente necessario superare quanto prima tali difficoltà.

Per le stesse ragioni, la Commissione è del parere che occorra disciplinare le condizioni di lavoro dei giovani tenendo presente tanto il principio fondamentale della tutela dei giovani quanto la necessità di un'adeguata formazione professionale.

La Commissione ritiene inoltre necessario istituire una costante tutela sanitaria dei giovani nonché la protezione degli stessi contro i crescenti pericoli di infortuni e di malattia e di provvedere all'efficace controllo dell'applicazione delle norme protettive.

La Commissione conta infine che venga data larga diffusione alle sue proposte e che i regolari scambi di opinioni con essa, effettuati sulla base delle relazioni presentate dagli Stati membri sull'evoluzione futura, porteranno ad una effettiva parificazione nel progresso delle norme protettive dei giovani lavoratori all'interno della Comunità.

Raccomandazione

Per questi motivi, in applicazione delle disposizioni del Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea, ed in particolare degli articoli 117, 118 e 155, la Commissione, sentiti il Parlamento Europeo [1] ed il Comitato economico e sociale [2], raccomanda agli Stati membri, senza pregiudizio delle norme nazionali più favorevoli, di:

1. Disciplinare in una sola legge la tutela dei fanciulli e dei giovani al lavoro e raccogliere in un testo unico le norme in vigore, eventualmente modificate e completate da quanto previsto nella presente raccomandazione.

2. Estendere il campo d'applicazione della disciplina a tutte le occupazioni dei fanciulli, dei giovani e adolescenti senza tener conto della natura del rapporto giuridico sul quale è fondata la loro attività, e del settore in cui le occupazioni si svolgono.

Ai sensi della presente raccomandazione, non sono considerate occupazioni:

a) le piccole prestazioni di servizio occasionali effettuate a titolo di favore;

b) i lavori casalinghi effettuati dai membri della famiglia;

c) le attività connesse esclusivamente all'educazione e all'insegnamento scolastico;

d) le attività aventi carattere ergoterapeutico.

3. Fissare l'età minima per l'ammissione al lavoro a 15 anni, prevedendo di aumentarla in seguito in relazione all'evolversi dei sistemi scolastici.

4. Autorizzare l'occupazione di fanciulli membri della famiglia nell'impresa familiare, al disotto dell'età minima prevista dall'articolo 3, soltanto a partire da 12 anni di età compiuti, a condizione che:

a) il ragazzo sia occupato soltanto in lavori leggeri adatti ai fanciulli, con esclusione in particolare di lavori che possano arrecare pregiudizio alla salute dei ragazzi, alla loro morale e alla loro educazione;

b) tali attività siano di breve durata o effettuate solo occasionalmente;

c) l'attività non venga svolta durante la notte, né prima della scuola, né nei giorni festivi e di domenica.

5. Autorizzare la partecipazione di fanciulli come attori o comparse a rappresentazioni di carattere culturale, scientifico, educativo, per riprese cinematografiche, televisive e radiofoniche e rappresentazioni artistiche soltanto nei casi espressamente previsti dalla legge e previa autorizzazione concessa caso per caso dalle autorità di controllo che fisseranno le norme da osservare in materia.

6. Limitare l'orario di lavoro degli adolescenti a 8 ore giornaliere e, gradualmente, a 40 ore settimanali, fermo restando che:

a) l'orario di lavoro dei ragazzi non può superare l'abituale e normale orario giornaliero e settimanale dei lavoratori adulti dell'azienda o di un reparto dell'azienda e

b) va compreso nell'orario di lavoro il tempo necessario per la frequenza obbligatoria di una scuola professionale e di corsi di perfezionamento.

7. Per il ricupero di un giorno lavorativo libero, concesso in concomitanza con un giorno festivo, autorizzare soltanto, in virtù del paragrafo 6, un prolungamento dell'orario giornaliero, previsto al punto 6, di 30 minuti al massimo.

[1] GU n. 23 del 5. 2. 1966, pag. 341/66.
[2] GU n. 70 del 20. 4. 1966, pag. 1035/66.

8. Autorizzare altri prolungamenti dell'orario di lavoro fissato all'articolo 6 soltanto in casi di forza maggiore, a condizione che ne sia data immediata comunicazione alle autorità di controllo che fissano il periodo nel corso del quale la maggior durata del lavoro sarà compensata da una diminuzione dell'orario di lavoro.

9. Autorizzare che vengano fatte eccezioni al principio espresso al paragrafo 6, soltanto per motivi di interesse pubblico e previa autorizzazione concessa caso per caso dalle autorità di controllo che ne fisseranno le condizioni e le modalità.

10. Autorizzare per i giovani — prescindendo dalle brevi pause necessarie — un orario di lavoro ininterrotto di quattro ore e mezza al massimo e, nel caso di un orario giornaliero che superi le 6 ore, prevedere intervalli la cui durata complessiva sia di almeno 60 minuti, e comprendenti una pausa ininterrotta di almeno 30 minuti, salvo modifiche stabilite nell'interesse dei giovani dalle autorità di controllo.

11. Prescrivere per i giovani, dopo l'orario di lavoro giornaliero che comprende i periodi di cui al punto 6 b), un periodo di riposo di almeno 12 ore in linea di massima.

12. Vietare l'occupazione dei ragazzi tra le ore 20 e le ore 6.

13. Qualora determinate attività e particolari situazioni esigano modifiche alla norma di cui al punto 12:

a) fissare specificamente tali modifiche nella legge;

b) autorizzare le eccezioni — fatte salve le norme di cui al punto 5 — soltanto per i giovani che abbiano compiuto i 16 anni;

c) e non oltre le ore 23 al massimo.

14. Vietare l'occupazione dei giovani alla domenica e nei giorni festivi.

15. Qualora certe attività impongano determinate eccezioni alla norma di cui al paragrafo 14:

a) fissare tali eccezioni tassativamente nella legge;

b) assicurare ai giovani un riposo compensativo nei 12 giorni lavorativi precedenti o seguenti;

c) esonerare i giovani dal lavoro, fatta eccezione per i casi specificatamente autorizzati in precedenza dalle autorità di controllo, almeno una domenica su due.

16. Partendo dalle finalità protettive cui si ispirano il precedente paragrafo 6 e seguenti, adattare le norme corrispondenti alle particolari condizioni del lavoro domestico, dell'agricoltura e della navigazione. La media settimanale dell'orario di lavoro effettivo dei giovani non deve tuttavia superare quella fissata al punto 6, osservando i periodi di riferimento e i limiti assoluti fissati dalla legge.

17. Fissare per legge le ferie annuali retribuite dei giovani ad almeno 24 giorni di calendario, senza tener conto nel computo delle domeniche e dei giorni festivi.

18. Promuovere idonee misure che consentano ai giovani, mediante esoneri dal lavoro senza decurtazione dei corrispondenti periodi dai congedi annuali retribuiti, di partecipare a corsi riconosciuti di perfezionamento professionale, di formazione generale, d'istruzione civica e di educazione sindacale, tenendo conto delle esigenze tecniche dell'azienda.

19. Vietare che i giovani siano occupati in lavori considerati pericolosi od insalubri, o superiori alle loro forze, o tali da nuocere alla loro salute o da esporli a pericoli di ordine morale.

Fra tali lavori figurano, per principio, quelli che per la loro natura o modalità di svolgimento consentono di raggiungere un ritmo accelerato e quindi di guadagnare un salario maggiore, come per esempio il lavoro a cottimo, o quelli a ritmo meccanico, come il lavoro a catena, e quei lavori per i quali delle raccomandazioni internazionali [1] prevedono divieti e limitazioni di occupazione.

Per l'esame dei casi dubbi sarebbe opportuno prevedere l'intervento dei comitati per la sicurezza e l'igiene delle imprese, eventualmente in conformità alle disposizioni in materia dei contratti collettivi.

20. Nel determinare i divieti e limitazioni d'occupazione, tener conto eventualmente della possi-

[1] Cfr. in particolare le raccomandazioni del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa (accordo parziale) concernente l'età minima per l'ammissione a lavori considerati pericolosi per i giovani/o per la loro moralità (Raccomandazione AP (63) 4, Raccomandazioni AP (65) 2 e AP (65) 3).

bilità di uno scaglionamento per età dei giovani, nell'interesse della loro formazione.

21. Procedere alla visita medica d'assunzione ed al controllo sanitario dei giovani tenendo conto dei principi fissati dalle convenzioni n. 77 e n. 78 e dalla raccomandazione n. 79 dell'Organizzazione internazionale del lavoro e utilizzando nel miglior modo le possibilità esistenti. Il controllo medico si effettua almeno una volta all'anno e viene ripetuto in caso di modifica considerevole della natura del lavoro, specie quando interviene un trasferimento di sede del lavoro. Le visite per i giovani devono essere gratuite e non devono comportare una perdita di guadagno.

22. Promuovere un'accoglienza favorevole dei giovani nell'impresa e provvedere affinché essi siano informati sulle norme di legge relative alla tutela dei giovani sul lavoro.

Particolare cura dev'essere rivolta alla prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, in particolare mediante:

a) l'informazione approfondita dei giovani prima dell'inizio della loro attività lavorativa, e successivamente ad intervalli adeguati, sui rischi d'infortunio e sui pericoli per la salute esistenti nell'azienda e l'informazione sulle norme in materia di sicurezza e di misure protettive;

b) la collaborazione dei giovani nei comitati per la sicurezza e l'igiene nelle imprese;

c) un insegnamento appropriato nelle scuole professionali ed industriali.

23. Assicurare l'osservanza delle disposizioni in materia di tutela dei giovani al lavoro mediante misure adeguate, e in particolare mediante:

a) la forma scritta del contratto;

b) la regolare registrazione dei giovani occupati con indicazione dei loro orari di lavoro;

c) l'adozione, in seno all'azienda, di metodi intesi a far conoscere i problemi peculiari dei giovani, a raccogliere le loro osservazioni nonché ad ottenere la loro cooperazione per quanto riguarda le misure di tutela del lavoro dei giovani favorendo la collaborazione dei giovani stessi a tal fine con gli organi di rappresentanza del personale;

d) un adeguato controllo da parte delle autorità competenti, da svolgere facendo opportunamente appello alle istituzioni ed ai comitati esistenti nell'impresa;

e) sanzioni penali adeguate.

24. Informare ogni due anni la Commissione della Comunità Economica Europea sugli sviluppi della tutela dei giovani sul lavoro.

Bruxelles, il 31 gennaio 1967.

Per la Commissione

Il Presidente

Walter HALLSTEIN